

# SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data

L DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERC
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

## RELAZIONE ALLA LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Onorevoli Colleghi,

con la Legge Quadro sulla Istruzione Superiore della Repubblica di San Marino si va a colmare una lacuna ancora presente nella legislazione universitaria sammarinese. Ciò che infatti ancora mancava era una legge che sancisse le finalità, i principi ma anche gli obblighi e i doveri secondo i quali possono operare nella Repubblica di San Marino Istituti di Istruzione Superiore. Attualmente, nel nostro Paese operano già due Istituti che rilasciano titoli accademici, l'Università degli Studi e l'Istituto Musicale, il quale oltre ad avere corsi pre-accademici, ha anche corsi accademici in collaborazione con il Conservatorio di Cesena.

L'ingresso di San Marino, a Novembre 2020, nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, detto anche Processo di Bologna, ha sancito l'allineamento del nostro Paese agli standard e alle Linee Guida adottati nell'Unione Europea per quanto concerne le Università.

Questo prezioso risultato è stato raggiunto anche grazie al lungo e assiduo lavoro svolto dalla nostra Università degli Studi in collaborazione con le Segreterie di Stato all'Istruzione e Università che si sono succedute negli ultimi quindici anni. La ratifica della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei Titoli di Studio, e l'approvazione della Legge di riforma dell'Università di San Marino nel 2014 sono stati i pilastri sulla base dei quali si è potuto costruire il percorso che ci ha portati fino a qui.


La legge è composta da 12 articoli. Gli artt. 1 e 2 stabiliscono i principi e le finalità che devono ispirare l'attività degli Istituti di Istruzione Superiore di San Marino.

In particolare all'art.1 comma 1 viene citato il principio di cui all'articolo 6 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese" (Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche ed integrazioni) secondo il quale la libertà d'insegnamento, di ricerca e di formazione sono garantite.

Viene inoltre sottolineato come gli istituti di Istruzione Superiore debbano perseguire compiti di insegnamento, di formazione e di ricerca nonché di sviluppo del territorio sammarinese nelle forme di una collaborazione al progresso culturale, sociale e scientifico.

Al comma 2 del medesimo articolo vengono ricordati i principi della Magna Carta delle Università Europee che ad essi si conformano in autonomia e trasparenza e che costituiscono la base degli indirizzi adottati dallo Spazio Europeo dell'Istruzione. In particolare:

- a) la mobilità internazionale degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo;
- b) la cooperazione nazionale ed internazionale;
- c) i programmi di Life Long Learning;
- d) la libertà di ricerca e insegnamento;
- e) l'autonomia degli organismi della governance degli istituti di istruzione superiore
- f) la partecipazione degli studenti e degli staff amministrativi agli organismi della governance



### SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

## g) la dimensione sociale dell'istruzione superiore

All'art.1 comma 3 si richiamano gli Istituti d'Istruzione Superiore ad operare in coerenza agli obiettivi ed indirizzi strategici stabiliti dalla Segreteria di Stato con delega all'Università, pur nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento e della loro autonomia. Inoltre in questo articolo viene già anticipato come gli Istituti d'Istruzione Superiore verranno verificati e valutati tramite l'Agenzia Accreditata per la Valutazione di Qualità del sistema universitario.

All'art.2 vengono individuate alcune fra le principali finalità degli Istituti d'Istruzione Superiore, in particolare la promozione del progresso delle scienze e dello sviluppo della cultura, secondo una visione ecosostenibile e solidale organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli.

All'art.3 viene introdotto il Quadro Nazionale dei Titoli. Esso va adottato al fine di potere comparare i titoli di studio di ogni Paese facente parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione. A questo scopo verrà adottato un apposito Decreto Delegato successivamente all'approvazione delle Legge.

All'art.4 viene affrontato uno dei temi più delicati della Legge e cioè come si possono costituire Istituti di Istruzione Superiore a San Marino. Come avviene in tutti i Piccoli Stati anche a San Marino tutti gli Istituti di Istruzione Superiore che intendano rilasciare titoli accademici inclusi quelli che offrono corsi a distanza, devono ottenere l'autorizzazione da parte del Congresso di Stato. Il Congresso di Stato demanda alla Segreteria competente per l'Università di condurre le verifiche necessarie alla concessione, provvisoria o definitiva, dell'autorizzazione.

A tal proposito, con apposito decreto delegato vengono fissati i criteri e le procedure, per la costituzione di Istituti d'Istruzione Superiore Privati e l'accreditamento dei loro programmi di studio. Per quanto riguardo i due istituti già operanti verranno adottati appositi decreti delegati e fino ad allora rimarranno in vigore le attuali leggi di riferimento.

All'art.5 si stabilisce che gli Istituti di Istruzione Superiore, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, possono sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altri istituti di istruzione superiore o enti di ricerca.



### SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

All'art.6 si definisce il percorso di accesso agli istituti di istruzione superiore e in particolare: Per accedere ai programmi di studio di un Istituto d'Istruzione Superiore è richiesto un diploma di scuola secondaria, oppure titoli esteri riconosciuti validi ai fini dell'accesso ai programmi d'Istruzione Superiore, sulla base dei principi della Convenzione di Lisbona. Per la valutazione dei Titoli esteri gli Istituti d'Istruzione Superiore si avvalgono dell'Ufficio Cinerta, Centro ENIC a San Marino, costituito sulla base della Convenzione di Lisbona.

All'art.7, vengono definiti i criteri dei programmi di studio, cosa sono gli ECTS, come sono organizzati in tre cicli i corsi di studio, cos'è e a quale scopo si utilizza il Diploma Supplement.

Gli artt. 8-9 sono estremamente importanti perché definiscono il Sistema di Valutazione di Qualità, Interno ed Esterno, degli Istituti di Istruzione Superiore. Questo Sistema deve essere basato sull'adozione degli ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) e in particolare la Segreteria Istruzione e Università deve stipulare accordi con enti o agenzie accreditati a livello nazionale in quanto operanti conformemente agli standard ESG dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, al fine di realizzare un sistema esterno di assicurazione della qualità. Il sistema esterno di assicurazione della qualità effettua la valutazione periodica, almeno ogni 6 anni, dell'efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori pratiche in uso presso Università ed Istituzioni di alta formazione di altri Paesi. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema esterno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

Questo sistema di valutazione garantisce che ogni Istituto d'istruzione Superiore autorizzato ad operare a San Marino sarà sottoposto ad una serie di valutazioni ripetute nel tempo tali da assicurare la validità e serietà dello stesso.

L'art.10 conclude la legge occupandosi della protezione della denominazione degli istituti di istruzione Superiore-Università.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi